

**REGOLAMENTO (CE) N. 1870/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**del 18 ottobre 2002**  
**relativo al rilascio dei titoli per l'importazione di aglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 545/2002 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione, del 2 aprile 2002, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e istituisce un regime di certificati d'origine per l'aglio importato dai paesi terzi <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 565/2002, se i quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione e sospende il rilascio dei titoli per le domande successive.
- (2) I quantitativi richiesti il 14 e il 15 ottobre 2002 a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 565/2002 per i prodotti originari dell'Argentina superano i quantitativi disponibili. È pertanto opportuno stabilire in che misura possano essere rilasciati i titoli e sospendere il rilascio degli stessi per tutte le domande successive,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2002.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I titoli d'importazione richiesti a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002 per i prodotti originari dell'Argentina il 14 e il 15 ottobre 2002 e comunicati alla Commissione il 17 ottobre 2002 sono rilasciati:

— per il 6,338 % del quantitativo richiesto, ai nuovi importatori.

*Articolo 2*

Le domande di titoli d'importazione a norma del regolamento (CE) n. 565/2002 da parte dei nuovi importatori per i prodotti originari dell'Argentina relative al trimestre dal 1° dicembre 2002 al 28 febbraio 2003 e presentate dopo il 15 ottobre 2002 sono respinte. A partire dal 13 gennaio 2003 possono essere presentate domande relative al trimestre dal 1° marzo 2003 al 31 maggio 2003.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 ottobre 2002.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU L 84 del 28.3.2002, pag. 1.  
<sup>(3)</sup> GU L 86 del 3.4.2002, pag. 11.